

PIANO di ZONA AMBITO di CORTEOLONA

Regolamento per l'accesso a interventi e servizi socio-assistenziali dei Comuni e dell'Ambito territoriale

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Finalità del regolamento
- Articolo 3 – Finalità dei servizi sociali
- Articolo 4 – La rete delle unità di offerta
- Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi

TITOLO II – L'ACCESSO AI SERVIZI

- Articolo 6 – L'accesso alla rete dei servizi
- Articolo 7 – Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato
- Articolo 8 – Attivazione su domanda
- Articolo 9 – Attivazione d'Ufficio
- Articolo 10 – Istruttoria
- Articolo 11 – Esito del procedimento
- Articolo 12 – Accesso in situazioni di emergenza –urgenza e forme di istruttoria abbreviata
- Articolo 13 – Valutazione multiprofessionale sociosanitaria
- Articolo 14 – Cessazione presa in carico
- Articolo 15 - Forme di tutela
- Articolo 16 - Trattamento dei dati personali
- Articolo 17 - Il rapporto con il cittadino. Le Carte dei Servizi
- Articolo 18 - Accesso agli atti

TITOLO III – INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

- Articolo 19 – Gli interventi e i servizi distrettuali
- Articolo 20 – Informazione sugli interventi e sui servizi distrettuali
- Articolo 21 – Modalità di accesso
- Articolo 22 - Attivazione

TITOLO III - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

- Articolo 23 – Compartecipazione alla spesa per gli interventi e per i servizi
- Articolo 24 – Legenda
- Articolo 25 – Dichiarazione sostitutiva unica
- Articolo 26 – Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto
- Articolo 27 – Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica
- Articolo 28 – Attività di controllo delle Dichiarazione
- Articolo 29 – Effetti di una nuova Dichiarazione sostitutiva unica
- Articolo 30 – Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici
- Articolo 31 – Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito
- Articolo 32 – Definizione della compartecipazione alla spesa dei
- Articolo 33 – Liste di attesa
- Articolo 34 – ISEE corrente

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 35 – Rilevazione del bisogno territoriale e banca dati
- Articolo 36 – Abrogazioni
- Articolo 37 – Pubblicità
- Articolo 38 – Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità di attivazione ed erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale di CORTEOLONA e dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. I Comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito territoriale.

Articolo 2 – Finalità del regolamento

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, i Comuni dell'Ambito territoriale riconoscono un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di:
 - emarginazione sociale
 - devianza
 - rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3 - Finalità dei servizi sociali

1. I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare

- riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
 - assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
 - evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4 - La rete delle unità di offerta

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
3. I Comuni appartenenti all'Ambito di CORTEOLONA e lo stesso Ambito riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferente ai Comuni dell'Ambito territoriale di CORTEOLONA:
 - a) i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni dell'Ambito, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dell'Ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
 - d) i minori italiani e stranieri residenti nei Comuni o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale.

Per le persone temporaneamente presenti, i Comuni dell'Ambito attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

TITOLO II – L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 6 - L'accesso alla rete dei servizi

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, i Comuni dell'Ambito realizzano l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:
 - a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie dei Comuni dell'Ambito;
 - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

Articolo 7 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.
2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali dei Comuni dell'Ambito le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.
3. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.
4. I Comuni dell'Ambito pongono particolare attenzione, inoltre, all'accesso prioritario ai propri interventi, nel rispetto delle risorse disponibili, anche a:
 - a) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico
 - b) nuclei familiari con almeno tre figli
5. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Azienda Sanitaria Locale, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo ai Comuni dell'Ambito, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:
 - a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
 - b) inabilità o disabilità;
 - c) patologia psichiatrica stabilizzata;
 - d) patologie terminali e croniche invalidanti;
 - e) infezione da HIV e patologie correlate;
 - f) dipendenza;
 - g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
 - h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

Articolo 8 - Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, i Comuni assumono un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero

sistema dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990¹.

3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza o domicilio, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.
4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 9 - Attivazione d'ufficio

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
 - d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.
2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 10 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b) la situazione familiare;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
 - f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
 - g) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - i) la capacità di assumere decisioni;
 - l) la capacità di aderire al progetto concordato.La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

¹ "I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 11 - Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato “progetto/contratto sociale”, concordato con l’interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all’interno del contratto sociale:
 - a) gli obiettivi del programma;
 - b) le risorse professionali e sociali attivate;
 - c) gli interventi previsti;
 - d) la durata;
 - e) gli strumenti di valutazione;
 - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell’interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell’I.S.E.E.;
 - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell’interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all’avvio delle attività previste da progetto.
4. Nel caso in cui l’accesso all’intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell’accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all’interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.
6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Articolo 12 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d’ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell’incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l’immediata attuazione dell’intervento, con convalida del responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.

Articolo 13 - Valutazione multiprofessionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l’Azienda sanitaria locale; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Articolo 14 - Cessazione presa in carico

1. Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:
 - a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
 - b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
 - c) trasferimento della residenza.

Articolo 15 - Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:
 - a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
 - b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

1. I servizi sociali dei Comuni dell'Ambito operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento di ogni Comune nonché dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 17 - Il rapporto con il cittadino. Le Carte dei Servizi

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
2. Ogni Comune dell'Ambito ha attivo un ufficio di servizio sociale che garantisce l'informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.
3. Al fine di facilitare gli accessi le persone interessate devono rivolgersi al servizio sociale del proprio comune di residenza. I Comuni dell'Ambito agevolano l'accesso ai servizi alla persona da parte dei richiedenti.
4. In particolare, i Comuni si pongono quali obiettivi, nei limiti delle risorse disponibili, di:
 - ☐ contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza
 - ☐ fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate
 - ☐ contribuire, tramite il raccordo con l'Ufficio di Piano o con il singolo Comune, a mantenere un raccordo efficace con i cittadini.
5. Le Carte dei Servizi sono lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio. I Comuni si impegnano a definire ed adottare le Carte dei Servizi Sociali gestiti a livello comunale.

Articolo 18 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

TITOLO III - INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI

Articolo 19 - Gli interventi e i servizi distrettuali

1. Le prestazioni, gli interventi ed i servizi distrettuali sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e vengono erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'ambito distrettuale.
2. Gli interventi ed i servizi distrettuali, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli comuni, possono essere:
 - Integrativi in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
 - Complementari agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
 - Innovativi in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.
3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci, e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito di CORTEOLONA.

Articolo 20 - Informazione sugli interventi e sugli servizi distrettuali

1. Ogni Comune dell'Ambito territoriale si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'Ambito stesso.
2. L'Ufficio di Piano, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.
3. Le persone per conoscere i servizi distrettuali possono rivolgersi al Servizio Sociale professionale dell'Ufficio di Piano, consultare il sito www.pianodizonacorteolona.it oppure rivolgersi ai servizi sociali del proprio Comune di residenza;

Articolo 21 - Modalità di accesso

1. Gli interventi ed i servizi distrettuali possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno n. 15 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.
 - con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.
2. In entrambi i casi le persone, per presentare domanda, possono rivolgersi direttamente all'Ufficio di Piano oppure al servizio sociale del proprio Comune di residenza.

Articolo 22 - Attivazione

1. Il Servizio Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda, e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento distrettuale richiesto dalla persona.
2. L'attivazione di interventi distrettuali è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente regolamento.
3. L'assistente sociale referente per il Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario), inviandone nota al Responsabile del servizio sociale comunale.

TITOLO IV - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 23 - Compartecipazione alla spesa per gli interventi e per i servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale messa in mora:
 - ☐ attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
 - ☐ agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo forme di rateizzazione.
4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 24 - Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - ◆ *I.S.E.*: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
 - ◆ *I.S.E.E.*: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
 - ◆ *Patrimonio mobiliare*: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
 - ◆ *Nucleo familiare*: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
 - ◆ *Dichiarazione sostitutiva unica*: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
 - ◆ *"Prestazioni sociali"*: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - ◆ *"Prestazioni sociali agevolate"*: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
 - ◆ *"Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria"*: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

- di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:
- ◆ *I.S.E.E. utenza*: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
 - ◆ *I.S.E.E. iniziale*: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
 - ◆ *I.S.E.E. finale*: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata

Articolo 25 - Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 DICEMBRE di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.
Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Articolo 26 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.
2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 27 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Articolo 28 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. L'ufficio competente, nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013, esegue i controlli sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E.
2. I controlli a campione devono interessare almeno il 10 % delle prestazioni sociali agevolate, è sempre ammesso il controllo puntuale delle situazioni dubbie o sospette, quale ad esempio una attestazione ISEE pari a 0. E' altresì possibile, da parte dell'Amministrazione Comunale richiedere le movimentazioni bancarie/postali, in corso d'anno, al fine di verificare la compatibilità con il reddito dichiarato.

3. In caso di mendacità della Attestazione ISEE, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore mediante presentazione di nuova Attestazione ISEE, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 29 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 30 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio-sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune:
 - a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 45 GIORNI dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 31 – Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito

1. L'Assemblea dei Sindaci di Ambito è composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni dell'Ambito di CORTEOLONA.
2. L'Assemblea assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta e l'accesso ai servizi.
3. Per quanto riguarda la compartecipazione uniforme ai costi dei servizi da parte delle persone residenti o domiciliate nei Comuni dell'Ambito, principio già applicato ai servizi distrettuali, l'Assemblea dei Sindaci si impegna ad integrare il presente regolamento entro il prossimo 31 marzo 2016 adottando criteri uniformi di compartecipazione ai servizi di competenza dei singoli

Comuni dell'Ambito, che saranno definiti come risultato del lavoro di un Tavolo Tecnico-Politico appositamente costituito.

4. I Comuni, nella definizione degli atti programmatori, recepiscono le decisioni della Assemblea dei Sindaci di Ambito.

Articolo 32 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013 - i Comuni dell'Ambito territoriale definiscono:
 - a) l'I.S.E.E. iniziale;
 - b) l'I.S.E.E. finale;
 - c) la struttura della contribuzione per fasce differenziate.
2. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.
3. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
4. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
5. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Articolo 33 - Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
 - Rischio sociale elevato;
 - Assenza di rete familiare ed amicale
 - Famiglie monogenitoriali
 - Situazione di effettiva precarietà economica;
 - Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
 - Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.
3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Articolo 34 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 – Rilevazione del bisogno territoriale e banca dati

1. Per integrare la capacità di lettura dei fenomeni i Comuni dell'Ambito, in forma singola o associata, attraverso i più idonei strumenti informativi, effettuano una raccolta dati sistematica sulla domanda intercettata, sugli interventi erogati e sugli esiti degli stessi.
2. L'esito della raccolta dati di cui al punto 1. del presente articolo viene - a cadenza regolare - trasmesso sotto forma di relazione quali/quantitativa agli Amministratori dei Comuni che, in forma singola o associata, la utilizzano come base conoscitiva per la programmazione delle politiche territoriali.

Articolo 36 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 37 - Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 38 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.